



Legge federale sull'approvvigionamento di gas (Legge sull'approvvigionamento di gas, LAGas)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 89, 91 capoverso 2, 96, 97 capoverso 1 e 102 della Costituzione
federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente legge ha lo scopo di istituire le condizioni quadro per un approvvigionamento di gas affidabile ed economico.

Art. 2 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente legge disciplina l'approvvigionamento di gas e l'utilizzazione delle reti del gas.

² Gli obblighi di allacciamento alla rete e l'assunzione dei costi di allacciamento alla rete sono disciplinati dal diritto cantonale.

³ Si applica all'area di mercato e alle reti del gas isolate.

⁴ Si applica alle reti del gas che trasportano principalmente metano.

⁵ Per le reti del gas isolate, il Consiglio federale può emanare disposizioni speciali in materia di tariffe per l'utilizzazione della rete, bilanciamento e impianti di stoccaggio.

Art. 3 Definizioni

¹ Nella presente legge s'intende per:

- a. *consumatore finale*: cliente che preleva gas dalla rete per il consumo;

¹ RS 101

² FF ...

- b. *gestore di rete*: impresa che in virtù di un'autorizzazione ai sensi degli articoli 30 capoverso 1 o 42 capoverso 1 della legge del 4 ottobre 1963³ sugli impianti di trasporto in condotta gestisce una rete del gas;
- c. *utente della rete: persona fisica o giuridica* che immette gas in una rete, ne preleva o ve ne fa trasportare;
- d. *fornitore terzo*: fornitore di gas che rifornisce di gas clienti finali attraverso la rete nazionale del gas senza essere gestore della rete di distribuzione utilizzata;
- e. *accesso alla rete*: il diritto di immissione, prelievo e trasporto di gas;
- f. *rete di trasporto*: rete del gas adibita principalmente al collegamento alle reti del gas dei Paesi confinanti e al trasporto di gas su lunghe distanze;
- g. *rete di distribuzione*: rete del gas che serve al trasporto di gas su brevi distanze, alla sua distribuzione e al suo approvvigionamento;
- h. *area di mercato*: area di rete definita tramite punti di interconnessione transfrontaliera nonché punti di immissione e di prelievo verso i clienti finali, i produttori e i gestori di impianti di stoccaggio, che comprende l'intera rete nazionale del gas ad eccezione delle reti del gas isolate;
- i. *rete del gas isolata*: rete del gas non collegata all'area di mercato o che può essere approvvigionata da quest'ultima solo in parte;
- j. *punto di immissione*: punto della rete in cui sono rilevati i flussi di gas provenienti dalle reti del gas dei Paesi confinanti, dagli impianti per la produzione di gas (impianti di produzione), dagli impianti di rigassificazione e dagli impianti di stoccaggio;
- k. *punto di prelievo*: punto della rete in cui sono rilevati i flussi di gas verso le reti del gas dei Paesi confinanti, i consumatori finali e gli impianti di stoccaggio;
- l. *punto di interconnessione transfrontaliera*: punto di immissione e di prelievo che collega la rete di trasporto con le reti del gas dei Paesi confinanti;
- m. *gestione del bilanciamento*: insieme di misure volte al mantenimento di un bilancio equilibrato in relazione alle quantità di gas immesse e prelevate, in particolare l'acquisto di energia di regolazione;
- n. *gruppo di bilancio*: raggruppamento giuridico di utenti della rete in un'unità di misurazione e di conteggio nell'ambito della gestione del bilanciamento;
- o. *sistema di misurazione comunicante*: sistema comprendente dispositivi di misurazione che rilevano i flussi di gas nei punti di immissione e di prelievo presso i consumatori finali, i produttori o i gestori di impianti di stoccaggio e garantiscono una trasmissione automatizzata dei dati tra i dispositivi di misurazione e il sistema di trattamento dei dati del gestore di tali dispositivi.
- p. *sistema di misurazione intelligente*: sistema di misurazione comunicante che rileva i flussi di gas nei punti di immissione e di prelievo, supporta la trasmis-

³ RS 746.1

sione bidirezionale dei dati e rileva l'effettivo flusso di energia e il suo andamento nel tempo.

² Il Consiglio federale può precisare i termini di cui al capoverso 1 e altri concetti utilizzati nella presente legge e adeguarli al mutare delle condizioni tecniche.

Capitolo 2: Approvvigionamento di gas

Sezione 1: Compiti e obblighi generali del settore del gas

Art. 4 Compiti dei gestori di rete

I gestori di rete coordinano le loro attività. In particolare, sono responsabili di:

- a. garantire un esercizio sicuro, performante ed efficiente delle loro reti del gas;
- b. elaborare piani di sviluppo delle reti;
- c. garantire agli utenti della rete l'accesso alla rete.

Art. 5 Piani di sviluppo delle reti

¹ Nei piani di sviluppo delle reti, i gestori di rete valutano le diverse possibilità di decarbonizzazione dell'approvvigionamento energetico, in particolare la conversione delle reti ai fini del trasporto di idrogeno o l'eventuale disattivazione delle reti. Essi tengono conto della pianificazione energetica dei Cantoni e dei Comuni.

² Presentano i piani di sviluppo delle reti alla Commissione federale dell'energia (EnCom) di cui all'articolo 21 della legge del 23. marzo 2007⁴ approvvigionamento elettrico (LAEl). La EnCom esamina se i costi del previsto sviluppo delle reti sono computabili come costi di rete.

³ Il Consiglio federale emana prescrizioni in merito ai tempi di pianificazione, alla periodicità, ai contenuti della pianificazione e al coordinamento con altri gestori di rete, enti pubblici e ulteriori soggetti interessati.

Art. 6 Disgiunzione delle attività

¹ Le imprese del settore del gas non possono effettuare sovvenzioni trasversali tra l'esercizio della rete e dei sistemi di misurazione di clienti finali nella loro rete (settori di attività regolati) da un lato e i loro restanti settori di attività dall'altro.

² Devono trattare in maniera confidenziale, fatti salvi gli obblighi di trasparenza previsti dalla legge, le informazioni sensibili di natura economica che ottengono dai settori di attività regolati e non possono utilizzarle per altri settori di attività.

³ I gestori e i proprietari delle reti allestiscono per ogni rete un conto annuale e una contabilità analitica. I settori di attività regolati sono presentati separatamente gli uni dagli altri e dai restanti settori di attività (disgiunzione contabile).

⁴ RS 734.7

⁴ I gestori e i proprietari delle reti sottopongono ogni anno il conto annuale e la contabilità analitica alla EnCom.

⁵ Il Consiglio federale può emanare requisiti minimi per la rendicontazione e la contabilità analitica.

Art. 7 Fatturazione

Le imprese del settore del gas indicano separatamente nella fattura ai consumatori finali:

- a. il corrispettivo per l'energia;
- b. il corrispettivo per l'utilizzazione della rete;
- c. il corrispettivo per la misurazione;
- d. i tributi e le prestazioni agli enti pubblici.

Art. 8 Trasparenza, principio di causalità e non discriminazione

Nell'adempimento dei loro compiti di legge i gestori di rete e il responsabile dell'area di mercato (capitolo 4) rispettano i principi di trasparenza, causalità e non discriminazione.

Sezione 2: Libera scelta del fornitore

Art. 9

¹ I consumatori finali hanno diritto alla libera scelta del fornitore presso ogni centro di consumo. È fatto salvo l'articolo 16 capoverso 3.

² Il Consiglio federale disciplina la procedura di cambiamento del fornitore, in particolare le modalità, le scadenze e i compiti dei fornitori e dei gestori di rete.

Sezione 3: Garanzia dell'approvvigionamento

Art. 10 Obbligo di stoccaggio del gas

¹ Per garantire l'approvvigionamento durante il semestre invernale, le imprese che mettono in circolazione gas naturale garantiscono che una determinata quantità di gas sia stoccata e disponibile negli impianti di stoccaggio a scadenze prestabilite (quantità di stoccaggio). Possono delegare tale compito a terzi sotto la propria responsabilità.

² La EnCom definisce ogni anno, d'intesa con l'Ufficio federale dell'energia (UFE), le scadenze e le quantità di stoccaggio. Queste ultime corrispondono a una percentuale delle quantità medie annue di gas naturale messe in circolazione in Svizzera.

³ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni in merito ai livelli minimi e massimi di stoccaggio o stabilire direttamente le quantità.

⁴ Può inoltre prevedere:

- a. requisiti di stoccaggio, in particolare rispetto all'ubicazione degli impianti di stoccaggio e alle condizioni contrattuali per il loro utilizzo;
- b. l'obbligo per le imprese tenute allo stoccaggio di riferire alla EnCom.

Art. 11 Costi aggiuntivi per lo stoccaggio

¹ Le imprese tenute allo stoccaggio di gas e i commercianti a valle fanno figurare nei loro prezzi di fornitura i costi aggiuntivi legati all'adempimento di tale obbligo. Tali costi sono addebitati ai consumatori finali in misura proporzionale al loro consumo.

² Il Consiglio federale può emanare prescrizioni in merito al calcolo dei costi aggiuntivi.

Art. 12 Quantità di stoccaggio inferiori al livello minimo

¹ Le imprese tenute allo stoccaggio possono raggiungere quantità di stoccaggio inferiori al livello minimo alle scadenze prestabilite soltanto:

- a. se in seguito a eventi straordinari, non sono più in grado di adempiere ai loro obblighi contrattuali di fornitura o solo a fronte di costi eccessivamente elevati; oppure
- b. per sostenersi a vicenda al fine di garantire l'approvvigionamento.

² Quantità di stoccaggio inferiori al livello minimo necessitano del previo consenso della EnCom.

Art. 13 Ulteriori misure per garantire l'approvvigionamento

¹ D'intesa con l'UFE e l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE), la EnCom può esigere che le imprese tenute allo stoccaggio di gas acquisiscano anche diritti sull'acquisto del gas e capacità di trasporto transfrontaliere.

² L'addebito dei costi aggiuntivi legati all'acquisizione si basa per analogia sull'articolo 11 capoverso 1.

³ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni in merito al calcolo dei costi aggiuntivi.

Art. 14 Osservazione della situazione di approvvigionamento

¹ La EnCom osserva la situazione di approvvigionamento a medio e lungo termine.

² Il Consiglio federale può incaricare il responsabile dell'area di mercato di gestire un sistema di monitoraggio della situazione di approvvigionamento e affidargli ulteriori compiti nell'ambito della sicurezza dell'approvvigionamento. I costi del monitoraggio sono considerati costi computabili della rete di trasporto.

³ Il responsabile dell'area di mercato mette gratuitamente a disposizione dell'UFE, dell'UFAE e della EnCom le informazioni rilevanti per la valutazione della situazione di approvvigionamento.

Art. 15 Protezione dalle cyberminacce

¹ I gestori di rete adottano misure volte a proteggere adeguatamente i loro impianti dalle cyberminacce.

² Il Consiglio federale può prevedere eccezioni e, se necessario per garantire l'approvvigionamento, estendere l'obbligo di cui al capoverso 1 a produttori, gestori di impianti di stoccaggio e altri fornitori di servizi attivi nel settore dell'approvvigionamento di gas.

Capitolo 3: Utilizzazione della rete**Sezione 1: Accesso alla rete e modello di utilizzazione della rete****Art. 16** Accesso alla rete

¹ I gestori di rete concedono agli utenti l'accesso alla rete senza discriminazioni.

² L'accesso alla rete autorizza:

- a. all'immissione o al prelievo di gas presso un punto di immissione o di prelievo scelto;
- b. al trasporto di gas nell'intera area di mercato, senza definire una via di trasporto.

³ L'accesso alla rete è negato se:

- a. il gas destinato all'immissione non possiede la composizione chimico-fisica necessaria;
- b. ne risulterebbe minacciata la sicurezza dell'esercizio della rete;
- c. non sono disponibili capacità di rete libere.

⁴ Un gestore di rete può negare l'accesso alla rete a un fornitore terzo finché il centro di consumo del consumatore finale interessato non è dotato di un sistema di misurazione comunicante.

Art. 17 Modello di utilizzazione della rete

¹ I gestori di rete offrono agli utenti contratti di utilizzazione della rete.

² Per utilizzare i punti di interconnessione transfrontaliera, gli utenti della rete devono acquistare prodotti di capacità offerti tramite aste dal gestore dell'area di mercato, che li autorizzano a immettere o prelevare quantità determinate di gas per una determinata durata e in un determinato punto di interconnessione transfrontaliera.

³ Il Consiglio federale disciplina:

- a. i requisiti relativi al contenuto dei contratti di utilizzazione della rete;
- b. i requisiti relativi alla configurazione dei prodotti di capacità e la procedura per l'acquisto e la commercializzazione degli stessi.

Sezione 2: Corrispettivo per l'utilizzazione della rete, tariffe per l'utilizzazione della rete e costi di rete computabili

Art. 18 Corrispettivo per l'utilizzazione della rete

¹ Gli utenti della rete versano un corrispettivo per l'utilizzazione di ciascun punto di immissione e di prelievo.

² I gestori delle reti di distribuzione versano un corrispettivo per l'utilizzazione dei punti di interconnessione tra la rete di trasporto e quella di distribuzione.

³ Il corrispettivo per l'utilizzazione della rete è riscosso:

- a. per la rete di trasporto, inclusi i punti di interconnessione con la rete di distribuzione: dal responsabile dell'area di mercato;
- b. per la rete di distribuzione: dai gestori delle reti di distribuzione.

⁴ L'importo del corrispettivo per l'utilizzazione della rete è calcolato sulla base delle tariffe per l'utilizzazione della rete.

Art. 19 Tariffe per l'utilizzazione della rete

¹ I gestori delle reti di distribuzione stabiliscono le tariffe per l'utilizzazione delle loro reti.

² Il responsabile dell'area di mercato stabilisce le tariffe per l'utilizzazione della rete di trasporto, segnatamente:

- a. i prezzi minimi per la vendita all'asta dei prodotti di capacità necessari all'utilizzazione dei punti di interconnessione transfrontaliera;
- b. le tariffe per l'utilizzazione degli altri punti di immissione e di prelievo della rete di trasporto;
- c. le tariffe per l'utilizzazione dei punti di interconnessione con la rete di distribuzione.

³ Le tariffe devono rispecchiare i costi causati dagli utenti della rete. Devono essere definite in maniera tale che gli introiti derivanti dal corrispettivo per l'utilizzazione della rete, inclusi gli introiti delle aste dei prodotti di capacità, non superino i costi di rete computabili nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici.

⁴ Il Consiglio federale può stabilire ulteriori condizioni per la definizione delle tariffe. Inoltre stabilisce come trattare le differenze di copertura risultanti da periodi tariffari precedenti, segnatamente se e in che misura esse debbano essere remunerate ed entro quale periodo di tempo debbano essere compensate.

Art. 20 Costi di rete computabili

¹ Sono considerati costi di rete computabili:

- a. i costi d'esercizio e i costi del capitale di una rete del gas sicura, performante ed efficiente;
- b. i costi di misurazione, se la misurazione è effettuata dal gestore di rete;

- c. i costi per la disattivazione anticipata e lo smantellamento di impianti di rete.
- ² Per costi d'esercizio si intendono i costi delle prestazioni relative all'esercizio delle reti, in particolare i costi di manutenzione delle reti e i corrispettivi per la concessione di diritti e servitù.
- ³ Per costi del capitale si intendono gli ammortamenti e gli interessi calcolatori sui beni patrimoniali necessari all'esercizio delle reti. Gli interessi calcolatori comprendono un utile adeguato. Gli impianti di rete sono valutati in base ai costi di acquisto e ai costi di costruzione.
- ⁴ Il Consiglio federale stabilisce i principi per:
- un riversamento dei costi tra i livelli di rete superiori e inferiori che sia unitario e basato sul principio di causalità;
 - il calcolo degli ammortamenti calcolatori e degli interessi calcolatori;
 - il calcolo dei costi di disattivazione e smantellamento.

Art. 21 Misure ordinate per garantire l'approvvigionamento di gas

¹ Se le imprese o le organizzazioni del settore del gas vengono obbligate, sulla base della legge del 17 giugno 2016⁵ sull'approvvigionamento economico del Paese, ad adottare misure per garantire l'approvvigionamento di gas, i relativi costi sono considerati costi computabili della rete di trasporto e possono essere riversati sui consumatori finali dai gestori di tale rete. Il riversamento dei costi deve avvenire in modo non discriminatorio.

² L'UFAE decide in merito all'adeguatezza dei costi che vengono fatti valere.

³ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni:

- sulla ripartizione dei costi tra i gestori della rete di trasporto e sul riversamento dei costi ai consumatori finali;
- sull'indicazione trasparente dei costi nel corrispettivo per l'utilizzazione della rete.

Art. 22 Costi del capitale computabili per il trasporto di idrogeno

¹ Oltre ai costi del capitale di cui all'articolo 20 capoverso 3 sono computabili anche gli investimenti effettuati per consentire agli impianti di rete il trasporto di una miscela di metano e idrogeno o dell'idrogeno puro necessario a tale scopo, purché siano irrilevanti rispetto alla totalità dei costi di rete computabili dal rispettivo gestore di rete.

² Se un impianto di rete non rientra più nel campo d'applicazione della presente legge perché non trasporta principalmente metano, il gestore di rete ne informa la EnCom e le trasmette la documentazione attestante l'ammontare del valore residuo regolatorio dell'impianto.

³ Il Consiglio federale definisce i criteri per la determinazione dell'irrelevanza di cui al capoverso 1.

Sezione 3: Misurazione e processi informativi

Art. 23 Competenze e requisiti per i dispositivi di misurazione

¹ I gestori di rete provvedono affinché un dispositivo di misurazione sia installato presso ogni punto di immissione e di prelievo della loro rete.

² I consumatori finali che acquistano gas da un fornitore terzo devono incaricare un fornitore di servizi di loro scelta di effettuare le misurazioni. Il fornitore di servizi incaricato è responsabile, se necessario, dell'installazione di un sistema di misurazione comunicante.

³ Il Consiglio federale disciplina i requisiti inerenti alle caratteristiche, alle dotazioni e alle funzioni dei dispositivi di misurazione, in particolare riguardo:

- a. ai dati di misurazione da rilevare, come i dati dei profili di carico;
- b. alla comunicazione tra i dispositivi di misurazione e il sistema di trattamento dei dati del gestore di rete e alla frequenza di consultazione dei dati di misurazione;
- c. all'accesso da parte dei consumatori finali, dei gestori di impianti di produzione e dei gestori di impianti di stoccaggio ai propri dati di misurazione;
- d. alla durata di conservazione dei dati di misurazione;
- e. alla sicurezza dei dati.

⁴ Può prevedere che, entro un termine prestabilito, debbano essere installati sistemi di misurazione intelligenti nei centri di consumo più grandi e presso gli impianti di produzione e stoccaggio.

Art. 24 Tariffe di misurazione

Il Consiglio federale può stabilire tariffe massime per le misurazioni se queste sono effettuate dal gestore di rete.

Art. 25 Comunicazione di dati e scambio di informazioni

¹ Il responsabile dell'area di mercato, i gestori di rete, i gruppi di bilancio, i fornitori e le altre imprese del settore del gas possono trattare i dati di misurazione e di base, devono comunicarsi a vicenda e scambiarsi ulteriori informazioni necessarie ai fini di un approvvigionamento regolare di gas.

² Il Consiglio federale disciplina il processo di comunicazione dei dati e dello scambio di informazioni, in particolare le tempistiche, la modalità del trattamento e della trasmissione, il formato e il contenuto dettagliato dei dati e delle informazioni necessari.

³ A tale proposito può prevedere che la piattaforma centrale dei dati di cui agli articoli 17g–17j LAEI⁶ venga utilizzata anche ai fini dell’approvvigionamento di gas. In merito si applicano le seguenti condizioni:

- a. i gestori delle reti del gas versano al gestore della piattaforma dei dati, per ciascun punto di misurazione, un corrispettivo stabilito in base al principio di causalità che copra proporzionalmente i costi della piattaforma stessa;
- b. nel caso in cui la piattaforma dei dati sia gestita da una società di diritto privato, il responsabile dell’area di mercato è tenuto a partecipare alla medesima in ragione del dieci per cento.

⁴ Il trattamento di dati di misurazione e di base che costituiscono dati personali è soggetto alla legge del 25 settembre 2020⁷ sulla protezione dei dati, anche nel caso in cui sia effettuato da imprese del settore del gas costituite secondo il diritto cantonale.

Sezione 4: Bilanciamento

Art. 26 Gruppi di bilancio e gestione del bilanciamento

¹ Gli utenti della rete appartengono a un gruppo di bilancio presieduto da un responsabile del gruppo di bilancio.

² Al responsabile dell’area di mercato spetta la gestione del bilanciamento.

³ I responsabili dei gruppi di bilancio comunicano al responsabile dell’area di mercato, per ciascun periodo di bilanciamento, le quantità da immettere e da prelevare previste dal loro gruppo di bilancio.

⁴ Se le quantità di gas comunicate non coincidono con quelle da attribuire al gruppo di bilancio al termine del periodo di bilanciamento, il gruppo di bilancio versa al responsabile dell’area di mercato un corrispettivo di sbilancio.

⁵ Il Consiglio federale disciplina:

- a. i principi per l’acquisto e l’impiego dell’energia di regolazione;
- b. i requisiti per la costituzione dei gruppi di bilancio;
- c. i principi secondo cui il responsabile dell’area di mercato stabilisce l’ammontare del corrispettivo di sbilancio.

Art. 27 Periodo di bilanciamento e limitazioni infragiornaliere

¹ Il periodo di bilanciamento è di 24 ore.

² Se necessario ai fini dell’esercizio stabile della rete, il responsabile dell’area di mercato può prevedere durante il periodo di bilanciamento anche periodi più brevi (limitazioni infragiornaliere).

⁶ RS 734.7

⁷ RS 235.1

³ Se le quantità di gas comunicate non coincidono con quelle da attribuire al gruppo di bilancio al termine della limitazione infragiornaliera, il gruppo di bilancio versa al responsabile dell'area di mercato un corrispettivo infragiornaliero.

⁴ Il Consiglio federale determina i casi in cui sono ammesse limitazioni infragiornaliere.

Art. 28 Altri corrispettivi a favore del responsabile dell'area di mercato

¹ Il responsabile dell'area di mercato stabilisce un corrispettivo di neutralità per il bilanciamento a copertura dei costi di gestione del bilanciamento non finanziati tramite gli oneri di sbilancio e i corrispettivi infragiornalieri.

² Il corrispettivo di neutralità per il bilanciamento viene addebitato o versato ai gruppi di bilancio in base al principio di causalità.

³ Per l'utilizzazione della piattaforma commerciale di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettera e, il responsabile dell'area di mercato riscuote dai gruppi di bilancio un contributo alle spese.

Sezione 5: Impianti di stoccaggio

Art. 29

¹ I gestori dei serbatoi sferici e cilindrici possono utilizzare il loro impianto di stoccaggio a supporto di:

- a. forniture di gas ai consumatori finali; oppure
- b. misure adottate dai gestori di rete ai fini dell'esercizio stabile della rete e dal responsabile dell'area di mercato ai fini della gestione del bilanciamento.

² Se decidono di utilizzare gli impianti di stoccaggio secondo il capoverso 1 lettera b, non possono effettuare forniture di gas a consumatori finali.

³ Gli impianti di stoccaggio utilizzati secondo il capoverso 1 lettera b sono considerati parte integrante della rete alla quale sono allacciati. Per l'esercizio degli impianti valgono i seguenti principi:

- a. per l'utilizzazione dei punti di immissione e di prelievo dell'impianto di stoccaggio non è previsto alcun corrispettivo per l'utilizzazione della rete;
- b. il responsabile dell'area di mercato ha la priorità di accesso agli impianti di stoccaggio allacciati alla rete di trasporto;
- c. egli remunera adeguatamente gli utilizzi dell'impianto di stoccaggio a supporto della gestione del bilanciamento;
- d. i costi d'esercizio e del capitale degli impianti di stoccaggio rientrano tra i costi computabili della rete alla quale sono allacciati, a condizione che l'esercizio degli impianti sia efficiente e i relativi costi non siano già coperti dalle remunerazioni di cui alla lettera c.

⁴ Se indispensabile ai fini della gestione del bilanciamento, la EnCom può autorizzare il responsabile dell'area di mercato ad accedere, nell'ambito della gestione del bilanciamento, ad alcuni o a tutti i serbatoi sferici e cilindrici allacciati alla rete di trasporto e che riforniscono di gas clienti finali (cpv. 1 lett. a). Il capoverso 3 lettere a e c si applica per analogia.

Capitolo 4: Responsabile dell'area di mercato

Art. 30 Costituzione

¹ Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i proprietari della rete di trasporto costituiscono il responsabile dell'area di mercato sotto forma di società anonima di diritto privato con sede in Svizzera. La partecipazione al capitale dipende dal valore dei rispettivi impianti di rete.

² Gli statuti e le loro modifiche necessitano dell'approvazione del Consiglio federale. Questo verifica se gli statuti o le relative modifiche soddisfano i requisiti di legge.

³ Le imprese partecipanti alla costituzione del responsabile dell'area di mercato ricevono successivamente il rimborso delle spese legate alla costituzione mediante il corrispettivo per l'utilizzazione della rete di trasporto.

⁴ Se il responsabile dell'area di mercato non è costituito secondo il capoverso 1, il Consiglio federale trasferisce i compiti a un servizio esistente o a uno da esso costituito. I proprietari della rete di trasporto finanziano anticipatamente i relativi costi in funzione della loro cifra d'affari annua.

Art. 31 Organizzazione

¹ Il responsabile dell'area di mercato è indipendente dalle singole imprese del settore del gas, in particolare sotto il profilo del personale, tecnico e finanziario. I membri del consiglio d'amministrazione e della direzione e il restante personale non possono lavorare per imprese del settore del gas.

² I Cantoni, i Comuni e le imprese del settore del gas in mani svizzere hanno un diritto di prelazione sulle azioni del responsabile dell'area di mercato.

³ Il Consiglio federale può prevedere ulteriori condizioni inerenti all'organizzazione del responsabile dell'area di mercato e alla sua indipendenza, in particolare la condizione per cui:

- a. ai Cantoni venga riconosciuto il diritto di delegare propri rappresentanti nel consiglio d'amministrazione;
- b. si adottino provvedimenti statutari o di altra natura per evitare che un azionista possa esercitare un'influenza determinante sul responsabile dell'area di mercato.

Art. 32 Finanziamento

¹ Il responsabile dell'area di mercato non persegue scopi di lucro.

² Finanzia i propri costi tramite il corrispettivo per l'utilizzazione della rete di trasporto e gli introiti derivanti dalla gestione del bilanciamento.

³ Versa ogni mese ai gestori della rete di trasporto, in proporzione ai loro costi di rete computabili, gli introiti in eccesso derivanti dal corrispettivo per l'utilizzazione della rete.

Art. 33 Compiti del responsabile dell'area di mercato

¹ Il responsabile dell'area di mercato provvede affinché le capacità della rete di trasporto vengano gestite in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e la stabilità del sistema della rete di trasporto sia sempre garantita. Esso ha in particolare i seguenti compiti:

- a. gestire le capacità della rete di trasporto, inclusi:
 1. l'utilizzazione dei punti di interconnessione tra la rete di trasporto e la rete di distribuzione,
 2. lo svolgimento di aste ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2, nonché
 3. la gestione delle congestioni;
- b. definire le tariffe per l'utilizzazione della rete di trasporto;
- c. riscuotere il corrispettivo per l'utilizzazione della rete di trasporto;
- d. effettuare la gestione del bilanciamento;
- e. gestire una piattaforma commerciale che consenta ai gruppi di bilancio di scambiare quantità di gas tra loro e con aree di mercato estere;
- f. collaborare con i gestori delle reti di trasporto esteri e rappresentare gli interessi della Svizzera nei rispettivi organi;
- g. riferire annualmente alla EnCom in merito all'adempimento dei propri compiti.

² Il responsabile dell'area di mercato si limita a svolgere i compiti previsti dalla presente legge e dalle relative disposizioni d'esecuzione.

³ Nello svolgimento dei propri compiti tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute.

⁴ Il Consiglio federale può prevedere che nelle reti del gas isolate i compiti del responsabile dell'area di mercato siano delegati a un altro attore. A quest'ultimo può imporre vincoli in materia di disgiunzione delle attività.

⁵ Il Consiglio federale disciplina:

- a. le modalità di gestione e utilizzazione dei punti di interconnessione con la rete di distribuzione;
- b. gli strumenti di gestione delle congestioni, in particolare misure che possono includere anche il ritiro di capacità sistematicamente inutilizzate o solo parzialmente utilizzate.

Capitolo 5: Commissione federale dell'energia

Art. 34 Compiti

¹ La EnCom vigila sul rispetto della presente legge.

² Emana le decisioni necessarie per l'esecuzione della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione.

³ Svolge in particolare i seguenti compiti, sia in caso di controversia sia d'ufficio:

- a. decide in merito all'accesso alla rete e alle condizioni per l'utilizzazione della rete;
- b. verifica le tariffe e i corrispettivi per l'utilizzazione della rete, fatti salvi i tributi e le prestazioni agli enti pubblici; può disporre la riduzione delle tariffe oppure vietarne l'aumento;
- c. verifica la computabilità dei costi di rete;
- d. verifica i costi sostenuti dal responsabile dell'area di mercato, l'impiego dei suoi introiti e il rispetto dei requisiti relativi alla sua indipendenza;
- e. sorveglia l'attuazione delle prescrizioni atte a garantire l'approvvigionamento;
- f. verifica l'adempimento dei compiti nel settore delle misurazioni, della comunicazione dei dati e dello scambio di informazioni;
- g. coordina la sua attività con le autorità di regolazione estere e rappresenta la Svizzera nei relativi organismi internazionali;
- h. informa il pubblico sulle proprie attività e presenta un rapporto d'attività annuale al Consiglio federale.

⁴ In caso di prevedibile minaccia alla sicurezza dell'approvvigionamento, la EnCom sottopone al Consiglio federale proposte per l'adozione di misure atte a rafforzarla.

Art. 35 Tutela giurisdizionale

¹ Le decisioni della EnCom possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.

² La EnCom è legittimata a interporre ricorso al Tribunale federale.

Capitolo 6: Disposizioni varie

Art. 36 Obblighi di pubblicazione

¹ Il responsabile dell'area di mercato e i gestori di rete pubblicano i propri conti annuali e le informazioni necessarie per l'utilizzazione della rete e l'approvvigionamento di gas, in particolare le tariffe per l'utilizzazione della rete.

² Il Consiglio federale stabilisce le informazioni necessarie ai fini dell'utilizzazione della rete e dell'approvvigionamento di gas.

Art. 37 Obbligo di informazione

Le imprese del settore del gas e il responsabile dell'area di mercato sono tenuti a trasmettere all'UFE e alla EnCom le informazioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti e a mettere a loro disposizione la documentazione necessaria all'adempimento del loro mandato.

Art. 38 Assistenza amministrativa

¹ L'UFE, l'UFAE e la EnCom si forniscono supporto reciproco per l'adempimento dei propri compiti e si trasmettono a vicenda le informazioni necessarie a tale scopo.

² Le altre autorità federali, i Cantoni e i Comuni trasmettono all'UFE e alla EnCom le informazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge e mettono a loro disposizione i relativi documenti.

Art. 39 Emolumenti e tassa di vigilanza

¹ La EnCom riscuote emolumenti per controlli e procedure amministrative, servizi e altri compiti di cui all'articolo 34 che essa svolge, fornisce e adempie.

² Riscuote dal responsabile dell'area di mercato una tassa di vigilanza annua per finanziare le spese non coperte dagli emolumenti. La tassa è calcolata in base al corrispettivo per l'utilizzazione della rete fatturato dai gestori di rete.

³ Il responsabile dell'area di mercato può riversare la tassa di vigilanza sotto forma di supplemento:

- a. sul corrispettivo per l'utilizzazione della rete di trasporto ai punti di interconnessione transfrontaliera;
- b. sul corrispettivo per l'utilizzazione dei punti di interconnessione con la rete di distribuzione.

Art. 40 Verifica dell'affidabilità

¹ Ai fini della valutazione del rischio per la sicurezza, le persone alle quali i gestori di rete o il responsabile dell'area di mercato affidano funzioni critiche o estremamente critiche sono sottoposte a una verifica periodica dell'affidabilità.

² Il Consiglio federale designa i gruppi di persone soggetti alla verifica. Al riguardo, si limita allo stretto necessario.

³ Il servizio specializzato secondo l'articolo 31 capoverso 2 della legge del 18 dicembre 2020⁸ sulla sicurezza delle informazioni esegue la verifica dell'affidabilità. La procedura è retta per analogia dal capitolo 3 di tale legge.

⁴ I gestori della rete di trasporto e il responsabile dell'area di mercato devono chiedere lo svolgimento della verifica. Il servizio specializzato comunica loro l'esito della verifica con una breve motivazione.

Capitolo 7: Disposizioni penali

Art. 41

¹ È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:

- a. effettua finanziamenti trasversali (art. 6 cpv. 1);
- b. utilizza per altri settori di attività informazioni sensibili di natura economica ottenute dai settori di attività regolati (art. 6 cpv. 2);
- c. non esegue o esegue in modo errato la disgiunzione contabile (art. 6 cpv. 3);
- d. non raggiunge le quantità minime di stoccaggio (art. 10 cpv. 2 e 4) o raggiunge quantità inferiori senza il consenso della EnCom (art. 12 cpv. 2 e 3);
- e. utilizza impianti di stoccaggio impiegati secondo l'articolo 29 capoverso 1 lettera b per sostenere forniture di gas ai consumatori finali;
- f. viola l'obbligo di informazione (art. 37);
- g. viola una prescrizione d'esecuzione la cui violazione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo;
- h. viola una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo.

² In caso di infrazione per negligenza è inflitta una multa fino a 20 000 franchi.

³ L'UFE persegue e giudica le infrazioni secondo la legge federale del 22 marzo 1974⁹ sul diritto penale amministrativo (DPA).

⁴ Se la multa applicabile non supera i 20 000 franchi e la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 DPA esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, l'UFE può prescindere da un procedimento contro queste persone e, in loro vece, condannare l'azienda al pagamento della multa (art. 7 DPA).

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 42 Disposizioni d'esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

² Le organizzazioni interessate pubblicano congiuntamente le direttive tecniche e amministrative necessarie per l'esecuzione.

³ Dopo aver consultato tali organizzazioni, il Consiglio federale può delegare all'UFE l'emanazione di norme tecniche e amministrative se:

- b. entro un termine ragionevole non è stata pubblicata alcuna direttiva, oppure
- c. le direttive pubblicate non sono adeguate.

⁹ RS 313.0

Art. 43 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 44 Disposizioni transitorie sulla valutazione di impianti di rete esistenti

¹ Gli impianti di rete realizzati prima dell'entrata in vigore del presente articolo sono valutati sulla base dei costi iniziali di acquisto e di costruzione.

² Se non è possibile esibire la documentazione necessaria per una valutazione ai sensi del capoverso 1, i valori degli impianti sono calcolati mediante valori comparativi (valutazione sintetica). Il Consiglio federale stabilisce i criteri della valutazione sintetica. Può prevedere che la EnCom possa ridurre mediante deduzioni percentuali forfettarie i valori degli impianti calcolati con valutazione sintetica.

³ Gli impianti di rete che fino al 14 febbraio 2020 non erano mai stati messi a bilancio negli attivi del conto annuale del gestore di rete oppure che a tale data erano già stati completamente ammortizzati non sono considerati nella valutazione, a meno che il gestore di rete dimostri che i costi di acquisto e i costi di costruzione del corrispondente impianto non siano già stati finanziati attraverso il corrispettivo per l'utilizzazione della rete. Se è in grado di dimostrarlo, la valutazione è retta dai capoversi 1 e 2.

⁴ Se la valutazione di cui al presente articolo comporta, dopo l'entrata in vigore della legge, un aumento dei valori degli impianti determinanti per la tariffazione, il gestore di rete giustifica tale aumento alla EnCom.

Art. 45 Disposizione transitoria sulla gestione dei contratti di trasporto internazionali esistenti

Se l'utilizzazione di un punto di interconnessione transfrontaliera è oggetto di un contratto di trasporto internazionale e tale contratto è stato stipulato prima del 30 ottobre 2019 o continua ad avere effetto in virtù di un'opzione di proroga convenuta prima di tale data, a tale punto di interconnessione transfrontaliera non devono essere assegnati prodotti di capacità per la durata del contratto e in misura pari alla capacità prenotata.

Art. 46 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegati
(Art. 43)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 30 settembre 2016¹⁰ sull'energia

Sostituzione di un'espressione

In tutta la legge «ElCom» è sostituito con «EnCom».

Art. 8a¹¹

Abrogato

Art. 30 cpv. 4 lett. f

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare:

- f. la procedura, compresi i documenti da produrre, le modalità di pagamento e la cooperazione tra l'UFE e la Commissione federale dell'energia (EnCom);

2. Legge del 23 marzo 2007¹² sull'approvvigionamento elettrico

Sostituzione di un'espressione

In tutta la legge «ElCom» è sostituito con «EnCom».

Art. 8 cpv. 3

³ I gestori di rete informano con scadenza annuale la Commissione federale dell'energia (EnCom) in merito all'esercizio e al carico delle reti, nonché in merito ad avvenimenti straordinari.

¹⁰ RS 730.0

¹¹ Nella versione secondo l'allegato al decreto federale del 21 marzo 2025 che approva e trasporta nel diritto svizzero l'Accordo tra la Svizzera, la Germania e l'Italia concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas (FF 2025 1116).

¹² RS 734.7

Art. 8i13

Abrogato

Art. 17g cpv. 4 lett. f

⁴ Il Consiglio federale disciplina i processi dello scambio dei dati e precisa i compiti del gestore della piattaforma. Può integrare i processi e le funzionalità seguenti:

- f. utilizzo delle funzionalità della piattaforma a supporto dei processi nell'ambito dell'approvvigionamento di gas.

Titolo prima dell'articolo 21

Capitolo 4: Commissione federale dell'energia

Art. 21 cpv. 1

¹ Il Consiglio federale nomina la EnCom, composta di cinque a sette membri; ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere specialisti indipendenti. Non possono appartenere a organi di persone giuridiche che esercitano attività nel settore dell'energia elettrica oppure nel settore del gas, né intrattenere rapporti di prestazione di servizi con tali persone giuridiche.

Art. 22 cpv. 7

⁷ I compiti della EnCom nel settore dell'approvvigionamento di gas sono retti dalla legge del [...] ¹⁴ sull'approvvigionamento di gas.

3. Legge federale del 30 settembre 2022 ¹⁵ sugli aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese di rilevanza sistemica del settore dell'energia elettrica

Sostituzione di un'espressione

In tutta la legge «ElCom» è sostituito con «EnCom».

Art. 2 cpv. 2, frase introduttiva

² Dopo aver consultato la Commissione federale dell'energia (EnCom), il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

¹³ Nella versione secondo la legge del 20 giugno 2025 sull'approvvigionamento elettrico (RS 734.7; FF 2025 2036)

¹⁴ RS ...

¹⁵ RS 734.91

(DATEC) può decidere di considerare di rilevanza sistemica ulteriori imprese del settore dell'energia elettrica che hanno sede in Svizzera e che:

4. Legge del 4 ottobre 1963¹⁶ sugli impianti di trasporto in condotta

Sostituzione di un'espressione

In tutta la legge «Ufficio federale» è sostituito con «UFE».

Art. 2 cpv. 5

⁵ Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di approvazione dei piani nonché facilitazioni procedurali.

Art. 13

Abrogato

Art. 17

L'autorità di vigilanza è l'Ufficio federale dell'energia (UFE). Ai fini della vigilanza, può farsi assistere dai Cantoni e da associazioni private.

Art. 35 cpv. 2

² L'assicurazione deve coprire, per ogni sinistro, i diritti dei danneggiati. Il Consiglio federale fissa gli importi minimi.

Art. 42 cpv. 3

³ Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di licenza nonché facilitazioni procedurali.

5. Legge del 19 giugno 2015¹⁷ sull'infrastruttura finanziaria

Sostituzione di un'espressione

In tutta la legge «Commissione federale dell'energia elettrica» e «Commissione dell'energia elettrica» sono sostituiti con «Commissione federale dell'energia».

¹⁶ RS 746.1

¹⁷ RS 958.1

6. Legge federale del 21 marzo 2025¹⁸ sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell'energia all'ingrosso

Sostituzione di un'espressione

In tutta la legge «Commissione federale dell'energia elettrica» è sostituito con ««Commissione federale dell'energia».